

ORDINANZA N. 34

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ATTIVITA' PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E INTRATTENIMENTI PUBBLICI. LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- 1. Che, con il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, sono state apportate modifiche all'art. 3, comma 1 lett. d-bis del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248;
- 2. Che il comma 1, del succitato art. 3., per la parte che qui interessa, dispone che "le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i sequenti limiti e prescrizioni:
 - d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio..."

CONSIDERATO perciò che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura senza più vincoli di chiusura festiva e infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura;

VISTA la Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa"

TENUTO CONTO che, fra l'altro, in riferimento al punto 4. del comma 5 della suddetta circolare, lo scrivente precisa di ritenere che eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura corredati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ed evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

CONSIDERATO che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande implica però anche tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, il riposo notturno, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (pulizia strade, raccolta N.U., servizi di vigilanza urbana, etc.);

CONSIDERATO, inoltre, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune di Sinnai rendono opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete e della sicurezza pubblica;

VISTO:

- Il TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931 e relativo regolamento d'esecuzione;
- La Legge n. 287 del 25/08/1991 e s.m.i.;
- II D. Lgs. n. 114 del 13/03/1998;
- La Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006;
- II D. Lgs n 59 del 26/03/2010 e s.m.i.;
- II D. Lgs. 08/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

1. A tutti i TITOLARI degli ESERCIZI di SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE,

è data la facoltà di apertura nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 05.00 alle ore 01.00 durante il periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 marzo)
- dalle ore 05.00 alle ore 02.00 durante il periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre)
- 2. A tutti i TITOLARI di RENDERE NOTO AL PUBBLICO, tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno, L'ORARIO DI EFFETTIVA APERTURA E CHIUSURA, L'EVENTUALE GIORNATA DI RIPOSO INFRASETTIMANALE E L'EVENTUALE CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DELL'ESERCIZIO.
- 3. AI SUINDICATI TITOLARI DI SOSPENDERE OGNI TIPO DI EMISSIONE SONORA DALLE ORE 02.00 ALLE ORE 10.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.

ORDINA ALTRESÌ

- 1. CHE IL LIMITE MASSIMO ALL'ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO (danzante etc), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo e/o somministrazione di alimenti e bevande, posti all'aperto o in locali chiusi, regolarmente autorizzati, SIA COSÌ FISSATO:
 - ALLE ORE 01,00 (nel periodo invernale)
 - ALLE ORE 02,00 (nel periodo estivo)

nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalle norme per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

La stessa attività di intrattenimento non potrà essere ripresa prima delle ore 10.00 del giorno successivo.

- 2. Che IL LIMITE MASSIMO ALL'ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO FISSATO
 - ALLE ORE 01,00 (nel periodo invernale)
 - ALLE ORE 02,00 (nel periodo estivo)

nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalle norme per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico, È CONCESSO anche AI PUBBLICI ESERCIZI ANESSI AGLI STABILIMENTI BALNEARI che insistono sulla litoranea del territorio comunale e ai TITOLARI degli SPETTACOLI VIAGGIANTI che effettuano emissioni sonore.

La stessa attività di intrattenimento non potrà essere ripresa prima delle ore 10.00 del giorno successivo, con facoltà di anticipare di un'ora per le attività sportive e di cura della persona (es. acquagym etc.).

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi come sopra già evidenziato.

I TITOLARI su richiamati dovranno mettere in atto ogni possibile accorgimento tecnico e operativo necessario a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previsti dalle disposizioni di legge.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'Organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24/11/1981, n.689.

TRASMETTE

La presente ORDINANZA per il dovuto controllo a:

- Comando Stazione Carabinieri Sinnai;
- Comando Stazione Carabinieri Maracalagonis;
- Comando Polizia Locale Sede.

INVIA

Il presente PROVVEDIMENTO per quanto di loro competenza a:

Prefettura Cagliari;

■ S.U.A.P. Sede;

Albo Pretorio OnLine
 Sede.

Dalla residenza municipale, 23 agosto 2016

Il Sindaco (Arch. Matteo Aledda)